

TI_GERICHTE 36.2002.98 vom 25. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.98

FR: TI_GERICHTE 36.2002.98 du 25 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 36.2002.98 del 25 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 5 LAMal. Si rinvia, in particolare, al considerando 2.7. (pag. 6 a pag. 11) della sentenza 5 maggio 2003. Di rilievo qui è lo scritto 12 febbraio 2003 della _____ con cui l'amministrazione ha evidenziato: " (...) E' giusto che, come indica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella sua lettera dell'8 gennaio 2003, il contributo annuo di CHF 2.40 concerne la contribuzione per la promozione della salute. Secondo l'art.

E. 20

cpv. 1 LAMal, questo contributo deve essere pagato da ogni persona soggetta all'obbligatorietà assicurativa ai sensi di tale legge. Questo contributo serve al finanziamento dell'Istituzione comune secondo l'art. 19 LAMal. Nella nostra risposta al ricorso del 15 ottobre 2002 e nella nostra lettera del 2 dicembre 2002 abbiamo erroneamente fatto riferimento all'art. 18 cpv. 5 LAMal. Purtroppo non ci è più possibile ricostruire come si è giunti a questo equivoco e chiediamo comunque di volerlo gentilmente scusare. Sulle relative fatture dei premi, come pure nel sistema d'informatica, l'importo di CHF -.20 al mese è correttamente registrato come contributo alla promozione della salute (CPS) (vedi caso n. _____, allegato _ alla risposta del 13 settembre 2002; caso n. _____, allegato _ alla risposta dei 2 settembre 2002). Questo contributo non è indicato soltanto sulle fatture dei premi, bensì anche sulle polizze che gli assicurati ricevono ogni anno." (cfr. doc. _) A non averne dubbio, dunque, _____ ha chiesto l'incasso del premio approvato - per l'anno in discussione - dal Consiglio Federale, premio cui ha aggiunto l'importo mensile di CHF -.20 non a titolo d'incasso degli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal ma quale contributo alla promozione della salute. Come già evidenziato nei giudizi citati 8 aprile e 5 maggio 2003 la dimostrazione di quanto precede sono i documenti dei conteggi richiamati dalla stessa amministrazione, da un lato, e l'importo percepito (annualmente CHF 2,40 contro gli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal che assommavano a CHF 2.-- per poi scendere a CHF 1.-- annualmente). L'importo di CHF -.20 mensili va quindi ammesso quale supplemento al premio fissato dal CF, come rammenta in maniera pertinente l'UFAS nello scritto 8 gennaio 2003 più sopra riportato. Alla luce di questa circostanza il premio massimo al cui versamento era astretto il ricorrente nel corso del 2000 ammontava a CHF 270.60 e, quindi, per il periodo in discussione (07 - 12.2000) somma a CHF 1'623,60. 2.7. La Cassa chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito. Come rammentato in una sentenza del 23 aprile 2002 in re J (36.2001.64-66) relativa al medesimo assicuratore qui in causa, nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Il TFA ha in particolare precisato: " Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegesehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpflegeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungs-gesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben. Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden. cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (der Kasse) ... die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe von insgesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht." In concreto le CGA prevedono all'art. 4.6. che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Questo TCA ha, come indicato in precedenza, ammesso in altre fattispecie _____ a percepire dette spese sulla scorta delle CGA. Nella fattispecie comunque, per i premi dovuti nel corso del secondo semestre del 2000, vengono chieste spese per un totale di CHF 250.-. Questa cifra, per il premio di un solo semestre ed oggetto di una procedura d'incasso unica, appare sproporzionato. Equo è cifrare una somma di CHF 120.-. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e amministrative va confermata in maniera limitata. 2.8. Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in

corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 25 giugno 2002 della _____ merita tutela limitatamente agli importi dei premi cifrati in CHF 270,60 per i mesi da luglio a dicembre 2000, ossia CHF 1623,60 cui vanno ad aggiungersi CHF 120.- quali spese di sollecito ed amministrative. Di conseguenza l'opposizione interposta al P.E. n. _____ dell'UE di _____ del 20 febbraio 2001 è rigettata limitatamente all'importo di CHF 1'743,60. Alla creditrice sono inoltre dovute le spese esecutive.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.